

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN CASO DI EVENTI DISASTROSI (DISASTER RECOVERY) PER IL PRELIEVO, IL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE DI MATERIALE BIOLOGICO DALLA SALA CRIOBIOLOGICA DEL CENTRO SERVIZI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (PIEVESestina DI CESENA), PRESSO STRUTTURA TERZA.”

INDICE

Premessa

ART. 1 – OGGETTO E OBIETTIVO

ART. 2 – IDENTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E SERVIZI RICHESTI

ART. 3 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO

ART. 4 – DURATA

ART. 5 – PENALI

ART. 6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, RECESSO

ART. 7 – SOPRALLUOGO

ART. 8 – EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI

Premessa

In base al Decreto Legislativo n.191 del 6 novembre 2007 (articolo 24), in attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane, che prevede l'intervento di terzi in grado di sopperire alla temporanea inagibilità delle aree di stoccaggio, si rende necessario predisporre specifica gara d'appalto.

1. Oggetto e obiettivo

Oggetto del presente documento è la fornitura di un servizio di supporto per eventi disastrosi (Disaster Recovery) che preveda, in situazioni di estrema emergenza e nel caso di temporanea inagibilità dei locali e/o dell'area di stoccaggio in caso di eventi catastrofici inaspettati (calamità naturali), di danneggiamento permanente e grave di uno o più tank d'azoto o per eventuali interruzioni di erogazione di azoto liquido per svariate cause (esempio: guasti o interventi programmati sull'impianto di alimentazione azoto della Sala Criobiologica, spostamento in altri locali, ecc..) il prelievo, il trasporto e la conservazione dei criocontenitori completi di materiale biologico installati presso la Sala Criobiologica del Centro Servizi dell'AUSL della Romagna a Pievesestina di Cesena, presso ditta terza.

L'obiettivo del servizio in oggetto è diretto a garantire la massima tutela e sicurezza di tutto il materiale biologico conservato all'interno dei contenitori (cellule staminali – tessuti) e di far sì che il materiale possa essere messo in sicurezza, arrivando a destinazione nel tempo più breve possibile, mantenendo al contempo gli stessi parametri di qualità con cui vengono ritirati (da definire in fase preventiva in accordo con il Responsabile della Sala Criobiologica), nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali in materia, per tutta la durata del servizio.

La soluzione offerta deve presentare tutti i requisiti di minima indicati dal presente capitolato. La verifica dell'esistenza di tali requisiti sarà effettuata dal personale preposto identificato dalla stazione appaltante. I servizi oggetto della presente fornitura saranno svolti dall'operatore economico a proprio rischio, utilizzando attrezzature, prodotti e strutture di sua proprietà, o di cui abbia comunque la piena disponibilità.

2. Identificazione delle apparecchiature e servizi richiesti

L'operatore economico è tenuto ad effettuare il servizio di cui al presente documento per le sole apparecchiature ed i campioni indicati nel presente paragrafo al punto 2.8. Il servizio di Disaster Recovery (DR) si compone degli elementi essenziali così come meglio identificati di seguito.

2.1. Servizio di gestione del Disaster Recovery (DR)

(servizio soggetto a canone)

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto, in fase avvio dell'esecuzione del contratto, ad effettuare un sopralluogo presso la struttura della stazione appaltante al fine di identificare i locali, le attrezzature, gli impianti, i percorsi e le zone di carico interessate dal servizio richiesto.

L'operatore economico, in fase di avvio e comunque non oltre 30 gg solari dalla decorrenza del contratto, è inoltre tenuto a:

- inviare alla stazione appaltante le procedure e le istruzioni operative per la gestione del Disaster Recovery; Tale documentazione sarà oggetto di revisione e validazione da parte della stazione appaltante che provvederà a darne riscontro entro i successivi 30 gg solari;
- dare comunicazione, secondo le modalità previste dalle direttive di settore, al Ministero della Salute dell'attivazione del piano di Disaster Recovery (DR) approvato, e di darne evidenza alla stazione appaltante;
- revisionare le suddette procedure e istruzioni operative a seguito di richiesta della stazione appaltante e/o qualora intervengano elementi di modifica rispetto a quanto già emesso;

- effettuare un nuovo sopralluogo su indicazione della stazione appaltante qualora intervengano elementi di modifica al layout degli ambienti e/o ai percorsi precedentemente identificati;
- inviare alla stazione appaltante con cadenza annuale una relazione di conformità in merito al permanere dei requisiti definiti dalla normativa vigente per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'operatore economico tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di redigere compiutamente la procedura di DR (art. 2 punto 2.1). La stazione appaltante si impegna a sottoscrivere tale procedura, a fornire all'operatore economico il proprio piano di emergenza e ogni altra informazione o elemento che agevoli l'operatore economico nello svolgimento del servizio. Si precisa che in fase di svolgimento del servizio, l'operatore economico non è tenuto a prendere alcuna iniziativa ma si deve attenere scrupolosamente a quanto indicato nelle apposite procedure.

2.2. Servizio di pronta disponibilità del personale tecnico dell'operatore economico

(servizio soggetto a canone)

L'operatore economico è tenuto a fornire, per l'intero periodo contrattuale, un servizio tecnico in pronta disponibilità (reperibilità h. 24 sette giorni a settimana con tempo di intervento in loco non superiore alle 6 ore solari dalla chiamata) che mette a disposizione della stazione appaltante personale tecnico abilitato e appositamente formato per intervenire sull'attrezzatura e sugli impianti interessati al fine di predisporre le idonee condizioni di attivazione del piano di Disaster Recovery.

Il personale tecnico reperibile, in collaborazione con il personale tecnico e sanitario della stazione appaltante, in caso di attivazione del piano di Disaster Recovery è tenuto a:

- verificare il livello di azoto dei criocontenitori e procedere al loro eventuale rabbocco;
- effettuare il distacco dei criocontenitori dagli impianti;
- preparare i singoli criocontenitori per il carico sui mezzi e dotarli di sistemi di monitoraggio delle temperature forniti dall'operatore economico;
- gestire i sistemi di supervisione, gli impianti e i relativi allarmi.

Le suddette attività sono da ritenersi vincolanti al fine di una eventuale operazione di trasporto dei criocontenitori in condizioni di ragionevole sicurezza.

2.3. Servizio di pronta disponibilità trasporto

(servizio soggetto a canone)

L'operatore economico è tenuto a fornire, per l'intero periodo contrattuale, un servizio di pronta disponibilità trasporto (con reperibilità h. 24 sette giorni a settimana con tempo di intervento non superiore alle 8 ore solari dalla chiamata) che mette a disposizione della stazione appaltante l'attivazione di un servizio di trasporto comprensivo di mezzi e conducenti. I mezzi adibiti a tale servizio devono essere dotati di adeguati accorgimenti per il trasporto in sicurezza dei criocontenitori. L'operatore economico dovrà essere in possesso o avvalersi di aziende specializzate e autorizzate dei relativi permessi di trasporto previsti dalla normativa vigente (Regolamento ADR).

2.4. Attivazione del servizio di trasporto

(servizio attivabile su richiesta)

Il personale dell'operatore economico, in caso di attivazione del servizio di trasporto (che avverrà in accordo con quanto indicato da specifica procedura) è tenuto a:

- raggiungere entro i tempi previsti la Sala Criobiologica del Centro Servizi dell'AUSL della Romagna con i mezzi di trasporto idonei adibiti al servizio;
- posizionare il mezzo di trasporto nel luogo identificato nelle procedure e/o istruzione operativa;
- verificare la corretta preparazione dei singoli criocontenitori al carico sui mezzi;
- effettuare il carico dei criocontenitori sul mezzo di trasporto in base alle indicazioni ricevute dai Referente Aziendali;
- ancorare i criocontenitori al mezzo di trasporto attraverso idonei sistemi di bloccaggio;
- trasportare i criocontenitori verso il centro ospite di Disaster Recovery;
- seguire tutto quanto ulteriormente indicato nelle procedure o istruzioni operative di pertinenza emesse dalla stazione appaltante;

La riconsegna programmata dei criocontenitori dal sito di Disaster Recovery al sito della stazione appaltante deve avvenire solo in accordo con la stazione appaltante e nel rigoroso rispetto delle suddette condizioni di trasporto nonché del successivo posizionamento e ricollegamento alla linea e ai sistemi di gestione della stazione appaltante.

2.5. Servizio di pronta disponibilità del personale del centro di Disaster Recovery

(servizio soggetto a canone)

L'operatore economico è tenuto a fornire, per l'intero periodo contrattuale, un servizio assistenza in pronta disponibilità (con reperibilità h. 24 per sette giorni a settimana) che mette a disposizione della stazione appaltante il supporto del personale del centro ospite di Disaster Recovery allo scopo di fornire eventuale assistenza telefonica durante il trasporto, redigere i documenti di accettazione dei criocontenitori in arrivo e preparare il centro ospite alla presa in carico del materiale in arrivo. Per tutta la durata della fase di emergenza (dall'attivazione del servizio al trasporto presso la propria sede), l'operatore economico in collaborazione con la stazione appaltante, avrà anche l'onere di interfacciarsi direttamente con le Forze dell'ordine (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc..) per verificare la viabilità e l'accessibilità del sito.

2.6. Mantenimento spazio per i criocontenitori presso il centro ospite di Disaster Recovery

(servizio soggetto a canone)

L'operatore economico è tenuto a fornire, per l'intero periodo contrattuale, uno spazio esclusivo presso il centro ospite di DR da dedicare alla conservazione dei criocontenitori provenienti dalla stazione appaltante. Tale collocazione deve consentire l'alloggiamento ed il mantenimento in sicurezza dei contenitori indicati al seguente punto 2.8 e garantire, per l'intero periodo del servizio di conservazione, la disponibilità di adeguate componenti impiantistiche e strutturali. Gli impianti e i sistemi di supervisione del centro ospite di DR devono essere in perfetta efficienza; costruiti ed installati a regola d'arte nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia e conformi alle norme CEI e UNI o altre norme pertinenti emanate da organismi di formazione riconosciuti nei Paesi dell'Unione Europea.

L'AUSL della Romagna si riserva di effettuare, nel corso di validità del contratto, sopralluoghi presso il centro ospite di Disaster Recovery dell'aggiudicatario per controlli di conformità del servizio in oggetto e delle attività rese dall'aggiudicatario.

2.7. Servizio presa in carico e mantenimento dei criocontenitori dell'Azienda USL della Romagna

(servizio attivabile su richiesta)

L'operatore economico è tenuto a fornire, per l'intero periodo contrattuale, un servizio di presa in carico dei criocontenitori identificati dal presente documento senza alterare le posizioni dei sistemi di stoccaggio in essi contenuti.

Tale servizio dovrà garantire:

- una alimentazione automatica e controllata, compreso il costo relativo al consumo di azoto liquido e di energia elettrica;
- il mantenimento dei livelli e delle temperature di stoccaggio;
- il monitoraggio in continuo delle temperature;
- la registrazione periodica delle temperature (massimo ogni 30 minuti) e la memorizzazione dei dati di temperatura rilevati per tutto il periodo conservazione, compreso l'invio di specifica reportistica con cadenza giornaliera ai referenti aziendali;
- servizio di assistenza tecnica continua in grado di garantire interventi in caso di anomalie e/o allarmi per ripristinare il corretto funzionamento

2.8. Elenco Apparecchiature da trasportare in possesso della Stazione Appaltante

Il servizio di cui al presente documento interessa i seguenti criocontenitori (si precisa che il numero identificativo è riportato sulla struttura esterna di ogni tank):

BANCA CUTE

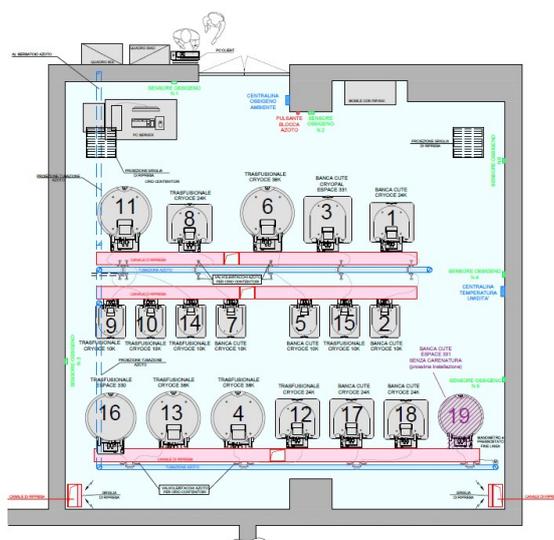
n. identificativo del TANK	INVENTARIO	STRUMENTAZIONE	COSTRUTTORE/MODELLO	MATRICOLA
2	618918	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 10K	562MP-020-EE6
5	618916	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 10K	562MP-013-EE9
7	618920	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 10K	562MP-018-FF2
1	618919	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 24K	555MP-004-FF3
17	618922	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 24K	555MP-002-FF10
18	618923	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 24K	555MP-018-FF5
3	(muletto)	Contenitore Criobiologico	CRYOPAL Espace 331	0001147358-1
(19)*		Contenitore Criobiologico		

Nota* : E' in corso di definizione la fase di acquisto ed installazione di un contenitore criobiologico aggiuntivo. Il canone del servizio sarà attivato dalla data di installazione e collaudo del contenitore aggiuntivo.

OFFICINA TRASFUSIONALE

n. identificativo del TANK	INVENTARIO	STRUMENTAZIONE	COSTRUTTORE/MODELLO	MATRICOLA
9	618915	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 10K	562MP-007-EE10
10	600350	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 10K	562MP-003-T19
14	618921	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 10K	562MP-003-EE11
8	618914	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 24K	555MP-007-FF3
12	628070	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 24K	555MP-010-HH4
4	601987	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 38K	576MP-004-W7
6	618913	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 38K	576MP-008-JJ7
16	614191	Contenitore Criobiologico	ESPACE 330	320
13	610568	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 38K	576MP-002-MM4
11	669412	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 38K	708310074 MP103061
15	618917	Contenitore Criobiologico	CRYOCE 10K	562MP-008-FF3

Planimetria interno della Sala Criobiologica (aggiornamento aprile 2023):



SALA CRIOBIOLOGICA : c/o CENTRO SERVIZI DI AREA VASTA ROMAGNA a PIEVESESTINA - Edificio A - Piazza della Liberazione, 60 - 47522 Pievesestina di Cesena – Locale 006 Piano Terra

3. Condizioni del servizio

3.1. Polizza Assicurativa

L'Appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Appaltatore nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare alla Stazione Appaltante ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

Qualora per cause di disservizio, dovute all'Appaltatore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente la Stazione Appaltante.

A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, all'atto della stipulazione della convenzione, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria Compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone della Stazione Appaltante e/o terzi a qualsiasi titolo presenti, con massimali unici non inferiore a:

Euro 5.000.000,00

per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità a copertura della convenzione e dei contratti attuativi ed eventuali proroghe. In caso di polizza già attivata, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto. Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Appaltatore, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo. Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia alla Stazione Appaltante.

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare alla Stazione Appaltante eventuali danni o sinistri occorsi a Impianti, Strutture, o Apparecchiature. L'accertamento danni verso cose sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del Responsabile del Servizio/Gestore del Servizio previamente avvertito. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto la Stazione Appaltante provvederanno autonomamente. I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante sarà autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.

4. Durata

La fornitura del servizio ha una durata quadriennale (48 mesi) decorrente dalla data indicata nel contratto. Entro la scadenza del contratto principale, l'AUSL della Romagna si riserva la facoltà di rinnovare per ulteriori 24 mesi il contratto aggiudicato alle medesime condizioni o migliorative del servizio.

5. Penali

La violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel presente capitolato o il compimento, da parte della Ditta aggiudicataria o dei suoi dipendenti, di atti o fatti che possano compromettere il servizio, daranno piena facoltà all'Azienda U.S.L. di applicare una penale, previa contestazione degli addebiti a mezzo di comunicazione tramite posta certificata PEC e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, sempreché le

violazioni commesse non configurino ipotesi per le quali è prevista la facoltà dell'Azienda USL di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 6 del presente capitolato.

In particolare l'amministrazione applicherà le seguenti penali:

Fornitura delle procedure entro 30 gg solari (punto 2.1) – per ogni giorno di ritardo 500 €

Penale sulla mancata invio reportistica semestrale (punto 2.1) – per ogni mancato invio 1000 €, per ogni settimana di ritardo nell'invio 500 €

Penale sul mancato invio della reportistica (dati di temperatura e livello) con cadenza giornaliera (punto 2.7) - per ogni mancato invio 1000 €

Penale sull'intervento di personale in pronta disponibilità (punto 2.2) – per ogni ora solare di ritardo 500 €

Penale sulla disponibilità di mezzi di trasporto in pronta disponibilità (punto 2.3) – per ogni ora solare di ritardo 500 €, per singolo veicolo

Penale sulla riconsegna programmata (punto 2.4) – per ogni giorno solare di ritardo 500 €

In caso di mancato supporto da remoto h.24 – per ogni evento 500 €

In caso di inadempimento riscontrato dalla stazione appaltante durante un sopralluogo presso le strutture dell'OE rispetto a quanto definito al punto 2.6 – per ogni inadempienza contestata formalmente 1000 €

In caso di inadempimento riscontrato dalla stazione appaltante rispetto a quanto definito al punto 2.7 – per ogni inadempienza contestata formalmente 1000 €

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale coerentemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente:

- a) attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
- b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

6. Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento, recesso

A – RISOLUZIONE

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss. Del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'Azienda USL della Romagna può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con nota inviata tramite posta certificata (PEC), senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale.
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente (White List) risultino positivi;
- d) inosservanze delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- e) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- g) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- h) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- i) qualora il fornitore ceda in subappalto forniture/servizi senza la preventiva approvazione;

- j) sospensione abbandono o mancata effettuazione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, contestata regolarmente;
- k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- l) mancata stipula di polizza assicurativa in ordine alle eventuali coperture assicurative richieste;
- m) per qualsiasi altra causa prevista nel presente documento e/o nel disciplinare di gara, ivi incluso il patto di integrità.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda USL Romagna ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con nota inviata tramite posta certificata (PEC) con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente documento saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato. Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

B – RECESSO

1. L'Azienda USL della Romagna ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con nota inviata tramite posta certificata (PEC).

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi,
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda sanitaria.

In caso di recesso dell'Azienda USL della Romagna l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 "Recesso unilaterale dal contratto" del codice civile.

7. Sopralluogo obbligatorio

La Ditta partecipante dovrà effettuare obbligatoriamente effettuare il sopralluogo guidato per prendere visione della Criobanca del Centro Servizi di Pievesestina edificio "A" secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

8. Eventuali Servizi Aggiuntivi

Entro il triennio successivo alla stipula del contratto in essere, possono essere affidati all'aggiudicatario ulteriori servizi in ripetizione a quelli oggetto di contratto o analoghi ad essi, alle medesime condizioni, per la durata massima stimata di 24 mesi.

L'operatore economico ha facoltà di produrre la documentazione inerente i suddetti servizi senza indicazione dei prezzi.